



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

**VISTA** la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";

**VISTO** il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

**VISTO** il D.D.G n. 6434 del 26 maggio 2008 recante "Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica";

**VISTO** il D.P.Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all'ing. Sergio Alessandro viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla delibera della giunta Regionale n. 167 del 10.04.2018;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale all'ing. Sergio Alessandro viene confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per anni uno in esecuzione alla delibera della giunta Regionale n. 265 del 14.06.2020;

**VISTO** il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale viene confermata alla dottoressa Caterina Perino la delega alla firma degli atti di competenza, conferita con D.D.G. n. 1282/2020 del 10.05.2020;

**VISTO** l'accordo rinnovato il 03.08.2020 tra la Prefettura di Caltanissetta e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 57063 del 25.09.2020 con la quale la suddetta Prefettura chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, della Chiesa di San Francesco D'Assisi sita a Gela, di proprietà dello stesso Ente;

**VISTO** il parere prot. n. 6741 del 14.10.2020, modificato e integrato con nota prot. n. 245 del 12.01.21, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta verifica sussistente l'interesse culturale del bene;

**VISTA** la documentazione di rito allegata ai precitati pareri;

**RITENUTO** che l'edificio di culto e le opere d'arte in esso contenute:

denominato "**Chiesa San Francesco D'Assisi**"

provincia di **Caltanissetta**

comune di **Gela**

sito in **Piazza San Francesco, snc**

identificato al catasto fabbricati del comune di Gela al **foglio 254 particella D C.F.** così come individuato con perimetrazione in rosso nell'allegato stralcio mappale, **presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004** e ss.mm.ii. in quanto chiesa di forte richiamo per i devoti dell'Immacolata Concezione, a cui la chiesa è dedicata e per le significative opere d'arte in essa contenute che ne fanno, dal punto di vista culturale, il più importante degli edifici di culto della città, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

RITENUTO che l'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Gela al **folio 254 particella 346 non presenta interesse culturale**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.42/2004.

## DECRETA

### ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, l'edificio di culto denominato **“Chiesa San Francesco D'Assisi”**, sito nel comune di Gela, così come individuato nella premessa, assieme alle opere d'arte in esso contenute, descritte e numerate da 1 a 53 nell'allegata relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

### ART. 2)

La particella 346 descritta in premessa non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiede i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto essa **non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile**. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

### ART. 3)

Lo stralcio di mappa e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

### ART. 4)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

### ART. 5)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

### ART. 6)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 28 gennaio 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*F.to* Caterina Perino